



Gruppo USNENG

AL SINDACO DEL COMUNE DI OLCENENGO
ANNA MARIA RANGHINO

AL SEGRETARIO COMUNALE DI OLCENENGO

OGGETTO : DOCUMENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016

I sottoscritti Monica Parigi, Claudia Tugnolo, in qualità e nell'esercizio delle funzioni di consiglieri di minoranza del COMUNE DI OLCENENGO, rappresentano quanto segue:

PREMESSO CHE

- In data sabato 16 aprile 2016 ore 18.00 ci è stata notificata la nota prot. n. 789 avente ad oggetto: deposito bilancio di previsione 2016;
- In data lunedì 18 aprile 2016 è stata presentata dal capogruppo di minoranza la nota prot. n. 791-792 avente ad oggetto: istanza di accesso agli atti depositati, e relativa copia , evidenziando, la mancanza del parere dei Revisore contabile e della delibera di Giunta di approvazione dello schema di bilancio ed inoltre richiedendo copia del regolamento di contabilità per sapere i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei consiglieri emendamenti agli schemi di bilancio;
- in data 22 aprile 2016 venivano trasmessi alcuni allegati al bilancio di previsione via mail al capogruppo di minoranza, - il bilancio di previsione 2016 , gli allegati N.9 , l'allegato A, l'allegato B, l'allegato C e gli allegati I, (tranne il parere dei Revisore contabile e della delibera di Giunta di approvazione dello schema di bilancio);
- In data 22 aprile 2016 ci è stata notificata la nota prot. n. 840 avente ad oggetto: convocazione consiglio comunale per il giorno 30 aprile 2016 (per discutere, tra l'altro, dell'approvazione del bilancio di previsione 2016);
- In data 23 aprile 2016 ci è stata notificata la nota prot. n. 845 avente ad oggetto: seduta pubblica del consiglio comunale del giorno 30 aprile 2016 (integrazione all'ordine del giorno punto 9. TARI);
- In data 23 aprile 2016 I sottoscritti Monica Parigi, Claudia Tugnolo, depositavano la nota prot. n. 846 avente ad oggetto: istanza di accesso agli atti bilancio di previsione 2016, evidenziando, la mancanza del deposito del parere dei Revisore contabile, della delibera di Giunta di approvazione dello schema di bilancio, e degli altri allegati al bilancio di previsione secondo l'Art. 172. del DLGS 267/2000. Inoltre, sottolineando che il DUP non era depositato alla data del 18 aprile 2016, e si sollecitava ulteriormente chiedendo copia degli allegati perché non inviati e/o perché mancanti totalmente come allegati obbligatori.
- In data 26 aprile 2016 ore 10.31 I sottoscritti Monica Parigi, Claudia Tugnolo, depositavano la nota prot. n. 852 avente ad oggetto: istanza di accesso agli atti consiglio comunale del

giorno 30 aprile 2016 ,evidenziando che presso gli uffici comunali gli atti relativi non erano presenti.

- In data 26 aprile 2016 ore 14.00 veniva trasmesso via mail al capogruppo di minoranza, il Dup
- In data 27 aprile 2016 ore 11.36 venivano trasmessi via mail al capogruppo di minoranza, le proposte di deliberazione degli ordini del giorno del Consiglio Comunale del 30 aprile 2016, inerenti l'IRPEF, IMU, TASI, PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI, PROGRAMMA INCARICHI, APPROVAZIONE BILANCIO 2016, TARI (manca l'alleg. A e B approvazione tariffe e Piano finanziario)

CONSIDERATO CHE

Il bilancio di previsione finanziario (riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale) deve essere deliberato ineludibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, come prevede l'art. 151 del d.lgs 267/2000.

Con decreto del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 è stato ulteriormente prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 per i Comuni, dal 31 marzo al 30 aprile 2016.

Visto

il DLgs 267/2000, l' Art. 170. Documento unico di programmazione

(articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il Dup 2016-18, che la giunta deve approvare e presentare al consiglio entro il termine del 31 dicembre (a regime è il 31 luglio), deve essere oggetto di successiva deliberazione da parte del consiglio, al quale devono giungere i documenti corredati del parere dell'organo di revisione. A dare l'interpretazione autentica del procedimento di approvazione del Dup e della nota di

variazione al documento è la Commissione Arconet attraverso la Faq n. 10 del 22 ottobre, pubblicata sul sito della commissione all'indomani della riunione.

La commissione chiarisce che è necessario il parere dell'organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del consiglio, da acquisire secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente. Le indicazioni di Arconet, quindi, "superano" la posizione della Commissione enti pubblici del Consiglio Nazionale dei commercialisti intervenuta qualche giorno fa sul tema.

Il termine di scadenza della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP), fissato al 29 febbraio 2016 (DM Interno 28 ottobre 2015), riveste carattere ordinatorio.

La Conferenza ha quindi formalmente riaffermato l'orientamento già espresso dall'ANCI e dal Ministero dell'Interno, che consente agli enti di far confluire il percorso di formale approvazione del DUP nel percorso di approvazione del bilancio, evitando di dover affrontare due sessioni di bilancio nel giro di pochissimo tempo.

Il DUP non era depositato alla data del 18 aprile 2016, dopo la notifica dell'avvenuta deposito del bilancio di previsione 2016 , ma era presente alla data del 23 aprile 2016 senza parere del revisore.

A tutto'oggi non è mai stata pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Olcenengo alcuna D.G ad oggetto approvazione DUP, e per finire inoltre la proposta di deliberazione del consiglio per l'approvazione del Dup non è presente all'ordine del giorno del 30 aprile 2016.

Visto

il DLgs 267/2000, l' Art. 172. Altri allegati al bilancio di previsione

(articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

il Dlgs. 267/2000 che all'articolo 42 comma 2 lettera f) attribuisce in via residuale rispetto alle attribuzioni del Consiglio Comunale la competenza alla Giunta Comunale relativamente alla determinazione delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali;

Alla data del 23 aprile 2016, dopo la notifica dell'avvenuta deposito del bilancio di previsione 2016 , e nemmeno in data 26 aprile 2016 presso gli uffici comunali non vi era alcun allegato al bilancio di previsione 2016 depositato previsto dall' Art. 172.:

- come la proposta di deliberazione, da adottarsi in consiglio inerente la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, non è nemmeno presente come punto all'ordine del giorno del consiglio comunale del 30 aprile 2016.
- Come tutte le deliberazioni di giunta, nemmeno pubblicate all'albo pretorio online del Comune di Olcenengo, con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto

il DLgs 267/2000, l' Art. Art. 39. Presidenza dei consigli comunali e provinciali al comma 4. *Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.*

In data 26 aprile 2016 I sottoscritti recatisi presso gli uffici comunali, depositavano la nota prot. n. 852 avente ad oggetto: istanza di accesso agli atti consiglio comunale del giorno 30 aprile 2016 ,evidenziando che presso gli uffici comunali gli atti relativi non erano presenti.

In data 27 aprile 2016 ore 11.36 venivano trasmessi via mail al capogruppo di minoranza, le proposte di deliberazione degli ordini del giorno del Consiglio Comunale del 30 aprile 2016.

Nel visionare la proposta di APPROVAZIONE BILANCIO 2016, ci siamo accorti che cita alcuni allegati non presenti alla data del 26 aprile e mai pervenuti agli scriventi come:

all. e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

all. f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

all. g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;

- il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (art. 1, comma 712, Legge di stabilità 2016)

Inoltre nel visionare la proposta di APPROVAZIONE TARI, manca l'alleg. A approvazione tariffe e l'alleg. B Piano finanziario.

Vista

la sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce - Sezione Seconda, N.03649/2015 REG.PROV.COLL. N. 00223/2015 REG.RIC., dall'insieme delle disposizioni che disciplinano il procedimento di approvazione del bilancio di previsione di un ente locale emerge, incontestabilmente, la perentorietà e la congruità dei termini entro i quali il documento in questione e i suoi allegati devono essere messi a disposizione dei membri del Consiglio Comunale.

L'art. 174 del d.lgs 267/2000 affida, in questa logica, al regolamento di contabilità dell'ente la individuazione di un *congruo termine* per la predisposizione dello schema di bilancio, degli allegati e della relazione dell'organo di revisione, e per la sua presentazione all'organo consiliare che deve approvare il documento finanziario; inoltre la norma stabilisce che lo stesso regolamento di contabilità dell'ente deve prevedere al suo interno *"i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e della Giunta emendamenti agli schemi di bilancio"*.

Ciò vuol dire che i termini in questione sono funzionali all'esercizio incomprimibile delle prerogative dei consiglieri comunali le quali debbono potersi esplicare, tuttavia, in un arco di tempo limitato, in quanto strettamente connesso ad un termine finale di approvazione ineludibile, ma ragionevole.

Questo argomento vale, in particolare, per i consiglieri di minoranza, i quali debbono essere posti in condizione di esercitare la indispensabile funzione di controllo sull'adeguatezza dell'azione politico amministrativa programmata dalle forze politiche che sostengono il Sindaco e l'esecutivo cittadino.

I consiglieri comunali hanno, invero, "diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio" (vedi art. 43 d.lgs 267/2000); essi hanno diritto di ottenere dagli uffici ..tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato."

Le disposizioni in commento, le quali vanno intese nel senso *dell'espletamento utile del mandato* affidato al singolo consigliere comunale vanno lette, per quel che concerne la fattispecie concreta, in accordo con la norma regolamentare di cui **all'art. 9 del regolamento di contabilità del Comune di Olcenengo.**

Quest'ultima previsione normativa stabilisce che *"entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta, acquisiti i pareri dell'organo di revisione, invia comunicazione, a cura del Sindaco, ai consiglieri comunali dell'avvenuto deposito, presso la segreteria comunale degli atti e dei documenti inerenti il bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.....Il termine utile per la presentazione di emendamenti da parte dei consiglieri viene fissato entro il 20 ottobre. Il bilancio annuale di previsione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, viene approvato dal Consiglio Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno.*

Nel caso in cui norme di legge vengano a modificare il termine di approvazione del bilancio, tutti i termini previsti dal presente articolo si adeguano automaticamente di conseguenza.....".

Ma il rapporto tra termine di presentazione del bilancio e degli allegati all'organo consiliare e termine per la predisposizione, da parte di singoli membri dell'assise cittadina, di emendamenti è costruito per individuare uno spatium deliberandi necessario e sufficiente allo scopo, in coerenza con il ricordato art.174 del d.lgs 267/2000 che parla, non a caso, di congruo termine .

I sottoscritti consiglieri dovevano, effettivamente disporre di tutta la documentazione finanziaria da esaminare in tempo utile per la predisposizione degli emendamenti, ossia per la individuazione di criticità nelle scelte di programmazione dell'ente, e dei possibili correttivi da apportarvi, dunque, dovevano disporre del bilancio di previsione e di tutti gli allegati, compreso il parere dell'organo di revisione, almeno venti giorni prima della seduta di consiglio comunale convocata per l'approvazione del documento finanziario.

E', infatti, appena il caso di ricordare che la impossibilità di predisporre emendamenti allo schema di bilancio di previsione priva il consigliere comunale (specie quello di opposizione) del diritto di porre in luce gli aspetti critici delle politiche pubbliche programmate dalle forze di maggioranza .

Tanto premesso e considerato

Una dinamica di questo tipo contrasta irrimediabilmente con l'esercizio delle prerogative da parte dei consiglieri comunali ricorrenti i quali non hanno potuto fare altro che rivolgere plurime istanze di accesso agli atti evidenziando, ogni volta, la mancanza del parere dei Revisore contabile e degli allegati obbligatori;

I sottoscritti, al fine di tutelarsi da eventuali responsabilità amministrative e/o contabili che potrebbero essere sollevate in futuro anche nei confronti dei consiglieri di minoranza, a motivo del ritardo con il quale il progetto di bilancio di previsione è stato predisposto e reso disponibile per le varie verifiche necessarie, oltreché a causa della

impossibilità di essere coinvolti nelle necessarie scelte strategiche di indirizzo proprie della funzione pubblica.

Chiedono


Al Sindaco del Comune di Olcenengo di voler rivedere, aderendo alla normativa vigente Tuel, il proprio attestato relativo al prescritto deposito del bilancio di previsione 2016, significando che il deposito stesso deve considerarsi tardivo in quanto gli allegati obbligatori in questione, non sono giunti in tempo utile e alcuni dei documenti risultano mancanti e *“in mancanza di dati esauritivi e tempi adeguati sono di fatto impedita le regolari funzioni di garanzia e controllo dell’organo consiliare”*.

Per tutte queste ragioni, singolarmente e complessivamente considerate, chiediamo che la seduta di Consiglio comunale convocata per il giorno 30 aprile 2016 venga rinviata ad una nuova data da fissarsi per consentire ai sottoscritti Consiglieri di Minoranza un approfondito esame degli atti.

Infine, lamentando il tentativo di isolamento ed esclusione della Minoranza dalle prerogative riconosciutegli dalla Costituzione e dall’Ordinamento – ossia attività precipue di espletamento del mandato elettorale e in particolare la fondamentale funzione di controllo di gestione – ci riserviamo ogni ulteriore iniziativa al fine di vedere ristabilita legalità e trasparenza delle azioni politiche e amministrative.

Al segretario comunale di valutare la pratica di che trattasi anche ai fini della legge sulla trasparenza.

Olcenengo, 30/04/2016



Monica Parigi - capogruppo di minoranza
Tugnolo Claudia - consigliere di minoranza